

## **SCHEMA DI CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE (ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 7 maggio 2018 n. 6286)**

TRA

IL SOGGETTO PROMOTORE

SFPID – Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico, con sede legale in Roma (RM), cap. 00149, via Gregorio Ricci Curbastro n. 29/B, P.Iva e C.F. 13560091004, PEC: [sfpidsrl@legalmail.it](mailto:sfpidsrl@legalmail.it), rappresentata legalmente dal Dott. Giuseppe Russo, nato a Roma (RM) il 18/09/1979, domiciliato per la carica presso la sede medesima,

E

l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova con sede legale in Mantova (MN) cap 46100 STRADA LAGO PAIOLO, 10 codice fiscale / partita IVA 02481840201, Pec: [protocollogenerale@pec.asst-mantova.it](mailto:protocollogenerale@pec.asst-mantova.it), d'ora in poi denominata "Ente o Soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola nata a Moglia (MN) il 08.02.1963, domiciliato per la carica presso la sede medesima.

### **PREMESSO CHE**

- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;

- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

- l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i1 prevede che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la

supervisione di uno psicoterapeuta;

• L'Istituto SFPID - Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico è legalmente riconosciuto quale scuola idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 (rif: Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica datato 02/08/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 228 del 01/10/2001 e Decreto di trasferimento di sede del 9 novembre 2022 );

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1**

#### **Soggetti della Convenzione**

Il soggetto ospitante (ASST Mantova) si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del Soggetto Promotore e compatibilmente con le possibilità di inserimento nei servizi aziendali, i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio curricolare finalizzato al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.

L'accoglimento e l'ammissione dei tirocinanti presso il Soggetto ospitante è subordinato a specifica istanza da parte del Soggetto promotore, includente nominativo e dati anagrafici del tirocinante, decorrenza e termine del tirocinio, struttura di destinazione e tutor aziendale, estremi delle polizze assicurative, da inviare previamente all'indirizzo Pec del Soggetto ospitante.

### **ARTICOLO 2**

#### **Oggetto della Convenzione**

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli

ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

3. All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

### **ARTICOLO 3**

#### ***Progetto Formativo Individuale***

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 8;
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, basato sul modulo presente alla pagina "<https://www.asst-mantova.it/en/tirocini-e-stage>" contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
  - le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.
  - le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e responsabilità civile.

## **ARTICOLO 4**

### **Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

## **ARTICOLO 5**

### **Obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del Tirocinio il Tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale definite con il tutor del Soggetto promotore e del Soggetto ospitante, osservando gli orari e i giorni concordati;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 e dal regolamento UE 2016/679 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali;
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze e garantire comportamenti adeguati;
- ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda e nel Codice di Comportamento adottato ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013, documenti disponibili al link: <https://www.asst-mantova.it/en/amministrazione-trasparente>;

## **ARTICOLO 6**

### **Indennità di partecipazione**

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che l'indennità di partecipazione non è prevista.

## **ARTICOLO 7**

### **Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Il tirocinante è assicurato:
  - presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dall'ente promotore.
  - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dall'ente promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'ASST si impegna a darne tempestiva comunicazione al Soggetto promotore, il quale, entro i termini previsti dalla normativa vigente, lo segnala agli istituti assicurativi.
4. L'invio delle comunicazioni obbligatorie, laddove previste, è assolto dal Soggetto

promotore.

## **ARTICOLO 8**

### **Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore".
2. Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
  - formazione generale: a carico del Soggetto promotore;
  - formazione specifica: a carico del Soggetto ospitante per le tematiche non incluse ed approfondite nelle attività di formazione curricolari del tirocinante;
3. Il Soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante ambienti, impianti e attrezzature di lavoro adeguati e idonei al lavoro da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza di cui all'art. 70 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
4. Nell'eventualità risultasse necessario estendere il percorso di tirocinio ad attività con esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti, le Parti dovranno concordare gli adempimenti e le azioni necessarie per l'attivazione dei sistemi di prevenzione e protezione secondo le norme vigenti (D.Lgs. n. 101/2020).

## **ARTICOLO 9**

### **Anticorruzione e Codice di Comportamento**

1. Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione (P.I.A.O.) e Codici di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.

2. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
3. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

## **ARTICOLO 10**

### **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità pari a tre (3) anni a partire dall'ultima sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

## **ARTICOLO 11**

### **Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
4. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

## **ARTICOLO 12**

### **Trattamento dei dati e privacy**

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, esclusivamente per la finalità della convenzione, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.
2. Le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
3. Ove necessario, il Soggetto ospitante, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà i tirocinanti che svolgono le attività curriculari presso la propria sede, quali persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite dal titolare secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.
4. Trattamento dati personali delle Parti. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante, debitamente informati in merito a quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE e dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e dai provvedimenti dell'Autorità Garante, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano reciprocamente trattati e/o comunicati per l'esecuzione della presente convenzione.

## **ARTICOLO 13**

### **Imposta di bollo e registrazione**

1. La presente convenzione è redatta in unico originale e firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.lgs n. 82/2005. Ciascuna parte ne conserva una copia presso la propria sede.
2. La presente convenzione:
  - è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;

- viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.D. n. 131/1986.

## **ARTICOLO 14**

### **Foro**

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Mantova.

## **ARTICOLO 15**

### **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.*

Letto, confermato e sottoscritto

(per il soggetto promotore)  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(dott. Giuseppe Russo)

(per il soggetto ospitante)  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(dott.ssa Anna Gerola)